

DELIBERA C.C. N. 2 IN DATA 16.03.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MILANO ED I COMUNI DI BOFFALORA SOPRA TICINO E BERNATE TICINO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N°4 DEL 14/04/2003 – RIORDINO E RIFORMA DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA – E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA.

DATO ATTO che sono presenti n. 13 Consiglieri Comunali (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio - assente giustificato);

DATO ATTO che è entrato in Sala l'Assessore esterno nonché Responsabile ad interim dell'Area Urbanistica / Edilizia Privata Arch. Renzo Salmoiraghi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) che la legge Regionale N° 4 del 14/04/2003 avente ad oggetto “Riordino e riforma della disciplina Regionale in materia di Polizia e Sicurezza Urbana – consente ai Comuni lombardi ed alla Provincia di Milano di stipulare Convenzioni atte all'utilizzo di maggiori professionalità per la realizzazione di Progetti per la sicurezza Urbana tramite i relativi servizi di Polizia Locale;
- b) che la Provincia di Milano, il Comune di Boffalora sopra Ticino ed il Comune di Bernate Ticino intendono convenzionarsi al fine di potere realizzare i suddetti progetti per la sicurezza urbana tramite i relativi servizi di Polizia Locale;
- c) che si ritiene opportuno che una quota delle attività di pattugliamento venga gestita in forma associata e coordinata tra i rispettivi Servizi di Polizia Locale, dato atto che tale modalità consente di raggiungere gli obiettivi voluti mediante economie di pubblico denaro, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che a favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari Corpi di Polizia Locale operanti sul territorio;

Considerato che:

- a) obiettivo della convenzione suddetta è quello di costituire l'ufficio dell'Associazione di Polizia Locale denominata “Associazione Polizia Intercomunale Naviglio Grande” cui è delegato il compito di gestire una quota del servizio di pattugliamento nei giorni festivi ed in orario serale e notturno del servizio di Polizia Locale dei Comuni di Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino e la Provincia di Milano tramite progettualità specifiche previa l'approvazione dei progetti dalle Giunte degli Enti Locali convenzionati;

Rammentato, infine, che:

1. l'adesione alla convenzione non costituisce impegno economico per il Comune associato;

2. I Comuni che aderiranno ai singoli progetti per i servizi di pattugliamento serale e notturno dovranno versare al Comune capofila una quota minima pari ad € 1,00 (UNO/00) per ogni abitante residente e che la Provincia di Milano concorrerà con un importo pari ad € 0,50 per ogni abitante per la totalità dei residenti dei comuni associati;
3. il comune capofila viene sin d'ora individuata nel Comune di Boffalora sopra Ticino che costituirà apposito capitolo di bilancio dove dovranno confluire i versamenti degli enti associati alla convenzione e che aderiranno alle singole progettualità;

Visti :

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
 - la Legge N°65 del 07/03/1986 – Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
 - la Legge Regionale N°4 del 14/04/2003;
 - la D.G.R. N°7/17179 del 19/04/2004;
- Visto il vigente Statuto di questo Comune;

Visto l'allegato testo di Convenzione intercomunale tra i Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino e la Provincia di Milano concernente la possibilità di realizzazione di “progetti per la sicurezza Urbana ed altre forme di collaborazione in tema di Polizia Locale e Sicurezza Urbana;

Udita la relazione illustrativa della presente proposta dell'Assessore Luigi Invernizzi a conforme richiesta del Sindaco/Presidente e gli interventi del Consigliere Curzio Trezzani, dell'Assessore Invernizzi, del Sindaco e del Consigliere Capogruppo Re, e più precisamente come da trascrizione della registrazione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell'Area Polizia Locale e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa, essendoci interventi da parte di Consiglieri comunali in merito ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 12, n. 1 voto contrario (Consigliere Curzio Trezzani), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio – assente giustificato),

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Visto l'allegata convenzione e ritenuto di condividere appieno quanto in essa contenuto;

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente ivi riportate e trascritte, la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Bernate Ticino, e la Provincia di Milano per gli anni 2009/2014 allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale ;
2. **Di autorizzare** il Responsabile della Polizia Locale alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell'iter procedurale in oggetto;

Con voti favorevoli n. 12, n. 1 voto contrario (Consigliere Curzio Trezzani), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio – assente giustificato),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MILANO E I COMUNI DI BOFFALORA SOPRA TICINO E BERNATE TICINO PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 14.04.2003 (RIORDINO E RIFORMA DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA) E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA.

Rilevato che lo stato della sicurezza dei cittadini desta preoccupazione a causa del verificarsi di episodi di illegalità, per cui per contrastare il fenomeno risulta necessaria l'intensificazione della vigilanza e della presenza sul territorio delle forze di Polizia alle dipendenze degli Enti locali;

Vista la legge regionale n. 4 del 14.04.2003, “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia e sicurezza urbana”, che promuove la realizzazione di “PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA” (art. 25 della legge regionale) finalizzati a ottenere elevati standards di sicurezza per i cittadini anche attraverso l'incremento dei servizi festivi e del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna, incentivando le forme di aggregazione tra i Comuni lombardi, cui possono partecipare anche le Province;

Constatato che è volontà della Provincia di Milano e delle Amministrazioni comunali associarsi per la realizzazione di servizi di pattugliamento sul territorio, con estensione del nastro orario lavorativo, attraverso la costituzione di un Ufficio di Polizia Locale ai sensi dell'art.30, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato pertanto opportuno che una quota dei servizi di pattugliamento vengano gestiti in forma associata e coordinata tra le dipendenti Polizie locali, dato che tale modalità consente di raggiungere gli obiettivi voluti mediante economie di pubblico denaro, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari Corpi di Polizia locale operanti sul territorio;

Considerato inoltre che le forme di collaborazione tra i servizi di Polizia locale sono previsti dalle seguenti normative:

- L. 7.3.1986, n. 65 (“Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”) art. 4 , comma 1 numero 4, lettera c),
- L.r. 14.04.2003l, n. 4,
- D.g.r. 19 Aprile 2004 n. 7/17179;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli statuti dei Comuni interessati e della Provincia di Milano;

Tutto ciò premesso

TRA

- la Provincia di Milano, in esecuzione della deliberazione di Consiglio provinciale n. __ del _____, rappresentato dal Dirigente sig. _____,
- il Comune di Boffalora sopra Ticino in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____, rappresentato dal Dirigente sig. _____,

- il Comune di Bernate Ticino in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____, rappresentato dal Dirigente sig. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Finalità e obiettivi.

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza dei cittadini, ottimizzando nel contempo le risorse umane e finanziarie disponibili, la Provincia di Milano e i Comuni di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino gestiscono in forma associata e coordinata una quota del servizio di pattugliamento nei giorni festivi e in orario serale e notturno dei dipendenti Comandi di Polizia Locale, nell'intero ambito territoriale dei citati Comuni mediante la realizzazione di "PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA" ex art. 25 L.R. 4/2003.
2. In linea con le finalità di cui all'art. 32 della L.R. 4/2003, gli Enti convenzionati si impegnano a promuovere e sottoscrivere un Patto Locale di Sicurezza Urbana (P.L.S.U.).
3. Gli Enti associati possono adottare sulla base della presente convenzione altre forme di collaborazione in tema di Polizia locale e sicurezza urbana.

Articolo 2 – Ufficio della Associazione di Polizia Locale (U.A.P.L.)

1. Ai sensi del 4° comma dell'art. 30 D.Lgs. 267/2000 è costituito l'Ufficio della Associazione di Polizia Locale denominata "Associazione Polizia Intercomunale Naviglio Grande", cui è delegata la gestione di una quota del servizio di pattugliamento nei giorni festivi ed in orario serale e notturno dei Comandi di Polizia locale dei Comuni di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino e della Provincia di Milano, nell'intera giurisdizione territoriale dei citati Comuni per la realizzazione dei progetti che verranno approvati e adottati dalle Giunte degli Enti locali convenzionati.
2. L'Ufficio opera per la durata di anni cinque, avendo quali strutture, risorse umane e mezzi finanziari quelli previsti nei singoli progetti approvati e adottati dalle Giunte dagli Enti convenzionati.
3. Impiega il personale dipendente degli Enti convenzionati o di altri Enti locali, che ne autorizzino formalmente la partecipazione, selezionato secondo le procedure contemplate nei singoli progetti. Per le prestazioni effettuate a favore dell'U.A.P.L. il personale è retribuito con i compensi e le modalità previsti nei singoli progetti.
Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. precedente il personale dipende funzionalmente dall'U.A.P.L.. Agli effetti previdenziali ed infortunistici rimane alle dipendenze dell'Ente di appartenenza.
4. I ruoli ed i compiti del personale dipendente sono determinati nei singoli progetti, e singolarmente assegnati dal Dirigente del U.A.P.L.

Articolo 3 - Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Milano (C.S.P.P.)

1. La C.S.P.P. è l'organo di indirizzo e di governo dell'Associazione di Polizia Locale. È composta dal Presidente della Provincia di Milano e dai Sindaci dei Comuni aderenti, o Loro Assessori delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
2. È convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Milano o da un Suo delegato.
3. I membri della C.S.P.P. sono assistiti da personale tecnico di fiducia, all'uopo convocato, che esprime parere limitatamente alla regolarità tecnica degli atti.
4. Svolge i seguenti compiti:

- nella sua prima riunione indica il Comune capofila della convenzione;
 - esamina i progetti elaborati dai Comandi delle Polizie Locali degli Enti associati e ne promuove l'approvazione, se del caso, nelle Giunte dei rispettivi Enti;
 - approva il programma operativo dei singoli progetti, stabilendo i limiti temporali di attuazione degli stessi;
 - indica le forme di pubblicità ed intrattiene unitariamente od in forma coordinata i rapporti con gli organi di stampa;
 - sovrintende l'Ufficio della Associazione di Polizia Locale;
 - vigila sull'espletamento dei servizi resi e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
 - concede le onorificenze ai più meritevoli partecipanti ai progetti, su proposta del Dirigente dell'U.A.P.L.;
 - adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
5. Il Presidente della Provincia di Milano e i Sindaci ricevono dai rispettivi organi politico-collegiali il più ampio mandato per l'esecuzione di tutti gli atti ed adempimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio e per la presentazione delle domande di finanziamento rivolte alla Regione Lombardia.
6. I progetti sono approvati con deliberazione di Giunta di ciascun Ente convenzionato.

Articolo 4 - Dirigente dell'Ufficio dell'Associazione di Polizia Locale (D.U.)

1. È individuato nel Comandante del Corpo di P.L. del Comune capofila.
2. Il Dirigente dell'Ufficio dell'Associazione di Polizia Locale:
 - ha la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei progetti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti individuati dai progetti stessi. Con propri atti determinativi disciplina le modalità di funzionamento dell'U.A.P.L.
 - provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia di Milano e dalla Conferenza dei Sindaci, cui risponde per l'attuazione dei progetti e per il raggiungimento degli obiettivi, nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale, che partecipa ai progetti, e dei mezzi tecnologici in dotazione all'U.A.P.L.
 - può attuare gli eventuali correttivi ai progetti, qualora questi si rendano necessari in fase di attuazione, anche nell'ipotesi di cui all'art.12 comma 2 della presente convenzione, convocando il Centro di coordinamento operativo che provvede a trasmettere gli esiti della consultazione alla C.S.P.P. per l'approvazione.
 - Con propri atti determinativi e secondo criteri connessi all'accertamento della esperienza e professionalità richiesta dal ruolo individua il personale partecipante ai progetti, ne individua i ruoli e ne attribuisce gli incarichi. In tale funzione agisce di concerto con il Comandante del Corpo della Polizia locale della Provincia di Milano o Suo delegato e con i Comandanti delle Polizie locali dei Comuni convenzionati, o Loro delegati.
 - Definisce le linee dei programmi operativi, individuandone gli obiettivi.
 - Intrattiene i rapporti con le Forze di Polizia operanti sul territorio.
 - Convoca e presiede le sedute del Centro di coordinamento.
 - Può variare tempestivamente il numero programmato degli operanti secondo le necessità che si presentano.
 - Verifica e certifica il lavoro del personale direttivo, attestando i limiti orari delle prestazioni, e auto-certifica la propria prestazione.
 - Provvede, con cadenza periodica, a redigere report relativi all'attività e allo stato di avanzamento della spesa nell'ambito dei singoli progetti e li trasmette ai Comandi di Polizia locale convenzionati.

- Con propri atti determinativi, sottoposti al visto del Comandante del Corpo della Polizia locale della Provincia di Milano o Suo delegato e dai Comandanti corresponsabili del progetto, liquida i compensi spettanti al personale impiegato nei limiti delle risorse disponibili.
- È responsabile della rendicontazione finale di ciascun Progetto e provvede a trasmetterla ai Comandi di Polizia locale convenzionati.
- Elabora la stesura del testo dei singoli Progetti nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione Lombardia, avvalendosi della collaborazione dei Comandanti dei Corpi di Polizia locale convenzionati o da ufficiali dagli stessi delegati.
- Segnala ai Comandi delle Polizie locali degli Enti associati eventuali mancanze disciplinari del personale partecipante.
- Trasmette la convenzione al Prefetto di Milano e alle autorità interessate.

Articolo 5 – Centro di coordinamento dell’U.A.P.L.

1. I Comandanti dei Corpi e/o Servizi di Polizia locale convenzionati e/o gli Ufficiali da loro delegati si riuniscono periodicamente per la verifica dell’andamento dei progetti, fornendo le necessarie indicazioni al Dirigente dell’U.A.P.L. per ottimizzare l’impiego delle risorse ed il livello di efficienza.
2. Le riunioni vengono convocate dal Dirigente dell’U.A.P.L. o su richiesta di almeno due Comandanti.
3. Ne fanno parte di diritto i Comandanti dei Corpi e/o Servizi di Polizia locale convenzionati e, a richiesta del D.U., il personale nominato responsabile delle attività di programmazione, statistica, pianificazione e rendicontazione.

Articolo 6 – Servizi espletati e competenza sovracomunale del personale operante

1. Il servizio si svolge sotto l’osservanza delle leggi statali e regionali di riferimento, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto di convenzione e delle modalità stabilite nel testo dei singoli progetti.
2. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli progetti, le attività progettuali sono di norma espletate fuori dall’ordinario orario di servizio e solo in caso di estrema necessità possono essere richiesti rinforzi di personale in servizio ordinario di lavoro. Il personale è autorizzato ad espletare i servizi progettuali anche nei giorni di congedo ordinario mentre è inibito dal prestare la propria opera nei giorni di congedo straordinario.
3. Il servizio di pattugliamento è eseguito nel territorio dei Comuni associati, come precisato all’art.1 della presente convenzione.
4. I veicoli di servizio possono essere utilizzati dal personale degli Enti convenzionati.
5. L’attività d’ufficio è svolta prevalentemente presso il Comando della Polizia locale dell’Ente capofila od altro Comando indicato dai progetti, utilizzando le strutture in esso esistenti
6. Ogni operatore di Polizia locale in servizio presso i Comuni aderenti alla convenzione è autorizzato ad espletare le funzioni di Polizia locale previste dalla Legge del 07 marzo 1986, n. 65, sull’intero ambito territoriale dei Comuni convenzionati, munito dell’arma di cui è in dotazione.
7. Di norma tutti gli atti d’accertamento sono completati dal personale durante l’orario prestabilito per l’attività operativa. Di tale attività è reso conto mediante rapporto giornaliero che viene redatto dagli operanti, vistato dall’Ufficiale responsabile del turno e consegnato al termine del servizio presso il Comando di Polizia locale in cui ha sede la Centrale operativa.
8. I Comandi di Polizia locale dei Comuni convenzionati, competenti per territorio, cui sono trasmessi gli atti di accertamento a cura del Comando di Polizia locale del Comune capofila, si fanno carico, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11 della presente convenzione, di espletare:
 - l’ulteriore attività di accertamento, qualora la stessa si renda necessaria;

- la redazione e la trasmissione agli organi competenti dei rapporti di incidente stradale, delle notizie di reato;
- nonché tutte le procedure conseguenti nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 7 – Mutuo soccorso

1. In caso di evento eccezionale la cui soluzione od il cui contrasto richieda l'intervento di personale eccedente la normale dotazione organica del singolo Ente, gli Enti convenzionati si impegnano ad attivare, previo accordo operativo fra i Comandi di P.L. interessati, il dovere di mutuo soccorso, funzione che potrebbe coinvolgere anche altre figure professionali.
2. Tale servizio opera durante tutto l'arco della giornata e durante tutta la durata della presente convenzione.
3. Le eventuali spese per l'intervento di personale non appartenente a Corpi di Polizia locale sarà posto a carico dell'Ente richiedente.

Articolo 8 – Responsabilità civile degli Enti

1. Per i danni causati a terzi durante l'attività comunque riconducibile alla presente convenzione, risponde l'Ente di appartenenza dell'operatore che ha causato il danno.
2. Se il danno è causato dal concorso di operatori appartenenti ad Enti diversi, ciascun Ente risponde per la parte di danno ascrivibile al proprio operatore o ai propri operatori.
3. Per la tutela in giudizio degli operatori vigono le norme contrattuali vigenti e le norme interne dei singoli Enti.

Articolo 9 – Responsabilità disciplinare

1. Gli appartenenti all'U.A.P.L. sono soggetti alle norme disciplinari previste dai vigenti C.C.N.L. e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli appartenenti all'U.A.P.L. sono tenuti al rispetto dell'ordine gerarchico.
3. Gli operatori ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari mantengono la esclusiva dipendenza dall'Ente di appartenenza.
4. Il D.U. segnala le eventuali mancanze disciplinari al Comandante del Corpo o Servizio da cui dipende l'operatore che ha commesso la mancanza.

Articolo 10 – Autorità di Pubblica Sicurezza

1. Al Sindaco di ogni Comune convenzionato, limitatamente al territorio che rappresenta, competono sempre, in qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, le funzioni specifiche e proprie della carica rivestita.

Articolo 11 – Violazioni, infrazioni, sanzioni

1. Le violazioni e le sanzioni dovranno essere, di norma e fatti salvi accordi diversi fra gli Enti, verbalizzate utilizzando gli appositi stampati in dotazione ai Comandi di Polizia locale del Comune sul territorio del quale è effettuata l'operazione o in dotazione al Comando di Polizia locale della Provincia di Milano, in caso di pattuglie esclusivamente composte da personale della Polizia provinciale.
2. I proventi derivanti da sanzioni di competenza comunale sono riscossi dal Comune in cui è accertata l'infrazione, il quale è tenuto a seguire tutta la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

3. Nel caso di pattuglie composte esclusivamente da personale della Polizia Provinciale di Milano tutta la procedura di accertamento e riscossione dei proventi sarà eseguita dalla Provincia di Milano.

Articolo 12 – Ripartizione delle spese

1. Per la realizzazione dei singoli progetti è atteso un finanziamento dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge regionale n. 4/2003 pari al 70% delle spese previste per la loro realizzazione.
2. Nel caso in cui la Regione Lombardia finanzi i progetti con una quota inferiore a quella prevista dal comma precedente l'impiego delle risorse umane potrà essere ridotto in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
3. Eventuali economie realizzate nel corso dei progetti sono utilizzate per l'implementazione o il prolungamento dei servizi di pattugliamento e per le attività complementari di studio ed analisi.
4. Per la realizzazione dei singoli progetti è previsto un impegno di risorse finanziarie pari alla quota di spesa non finanziata dalla Regione Lombardia né dalla Provincia di Milano, commisurato per ciascun Ente alla percentuale di popolazione residente o in ragione dei diversi accordi fra gli Enti convenzionati definiti nell'ambito dei singoli progetti.
5. Nel caso in cui tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione approvino i progetti proposti dall'U.A.P.L. l'impegno finanziario è tra loro ripartito secondo i criteri di cui al precedente comma 4. Qualora venisse a mancare l'apporto di uno o più aderenti alla presente convenzione, le quote di contribuzione dei Comuni saranno ricalcolate in riferimento alle modalità di cui al comma 4.
6. In caso di approvazione dei progetti da parte delle Giunte di ciascun Ente convenzionato, le quote spettanti sono impegnate e rimangono nella disponibilità di ciascun Ente vincolate al pagamento delle spese progettuali ad eccezione della quota spettante alla Provincia di Milano, che provvede a trasferire immediatamente il proprio contributo alla Tesoreria del Comune capofila.
7. La Provincia di Milano contribuisce alla realizzazione dei progetti con un impegno finanziario pari a quanto stabilito nel testo dei singoli progetti.
8. Il finanziamento erogato dalla Regione Lombardia affluisce alla Tesoreria del Comune capofila, i cui uffici potranno utilizzare tale somma esclusivamente per la liquidazione delle spese di progetto.
9. Ad ognuno degli Enti convenzionati compete il pagamento del proprio personale dipendente; l'Ufficio della Polizia locale Sovracomunale provvede a comunicare agli Enti di appartenenza l'importo da corrispondere ai partecipanti ai progetti, ordinando, ove necessario, il trasferimento delle somme spettanti dalla Tesoreria del Comune capofila verso quelle degli Enti aderenti .
10. Non si potrà procedere al saldo delle competenze spettanti ai partecipanti prima dell'erogazione a saldo del contributo regionale, salvo quanto diversamente stabilito nei singoli progetti, ferma restando per ciascun Ente la facoltà di provvedere ad anticipare le spettanze relative al proprio personale.

Articolo 13 – Beni comuni

1. L'U.A.P.L. potrà acquistare mezzi operativi ed attrezzature da destinarsi allo svolgimento dei compiti d'istituto nei limiti di spesa stabiliti dai progetti. Gli stessi beni saranno inventariati e conservati al patrimonio dell'Ente capofila.
2. Le spese relative all'acquisto dei beni di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti convenzionati utilizzando i criteri di cui all'articolo precedente.

3. Al momento della cessazione della convenzione un'apposita Conferenza di servizio determinerà l'attribuzione dei beni strumentali acquistati, stabilendo le opportune compensazioni.
4. Gli Enti convenzionati rinunciano fin d'ora a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquisiti, nel caso in cui decidano autonomamente di rescindere il rapporto associativo.
5. Rimane inteso che, previo assenso del Comando interessato, i servizi potranno essere eseguiti utilizzando i mezzi in dotazione anche presso altri Comandi.

Articolo 14 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. La convenzione rimane in vigore per la durata di cui al comma precedente anche nel caso in cui le Giunte degli Enti convenzionati non approvino e non adottino i progetti che saranno proposti nel corso del quinquennio, fermo restando che ciascun Ente non è obbligato ad approvare la realizzazione degli stessi. Pertanto l'adesione alla presente convenzione non vincola gli Enti firmatari a partecipare ai progetti proposti dai Comandi di Polizia locale convenzionati.
3. L'atto di convenzione è registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente della Provincia di Milano

Il Responsabile del Comune di Boffalora sopra Ticino

Responsabile Area Polizia Locale Commissario Aggiunto Pianura Francesco

Il Dirigente del Comune di Bernate Ticino

Dottoressa La Scala Teresa